

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° IN DATA

OGGETTO: Servizio di videocomunicazione – Provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;
- la legge 29/12/1993 n. 580 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto nonché il Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

rilevato che ai Dirigenti dell'Ente compete l'adozione di atti e provvedimenti connessi alla responsabilità, alla direzione ed al coordinamento delle singole aree dirigenziali come delegate dal Segretario Generale;

visto il provvedimento commissariale n.115 del 12.12.2023, di approvazione del nuovo organigramma articolato su 4 Aree declinate in vari centri di responsabilità procedimentale e considerato che allo scrivente è stata assegnata la responsabilità dell'Area I;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

tenuta presente l'offerta n. D10000 del 6 novembre 2023 con la quale Infocamere ha proposto, su richiesta dell'Ente camerale, la fornitura del servizio di videocomunicazione necessario per l'organizzazione di sessioni di formazione/informative (riunioni, presentazioni) con partecipazione in forma remota, tramite una connessione a internet e dove i partecipanti possono interagire tra loro e con il coordinatore o il relatore, alle seguenti condizioni economiche:

Descrizione	Canone mensile (S-1PROGZ500-P03)
Abilitazione 1 utenza per Meeting/Webinar con capacità max di 500 partecipanti agganciata alla seguente casella di posta: av-bn.zoom@irpiniasannio.camcom.it	€ 85,00 oltre IVA
Connettore H323/SIP per 1 apparato di Sala	
Configurazione codec videoconferenza	
Spazio di registrazione in cloud illimitato	
Servizio di Consulenza e Formazione	

visto l'articolo 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disciplinante gli affidamenti diretti in house;

tenuta presente la definizione di "affidamento in house" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. e, dell'Allegato I.1 al richiamato nuovo codice dei contratti, ai sensi della quale per affidamento in house si intende "l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE...";

visto, in particolare, il paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, ai sensi del quale è disposto che "Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata...";

tenuto presente l'art. 2 (compiti e funzioni), comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), il quale dispone che: "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società";

considerato che la Camera di commercio Irpinia Sannio è socia di Infocamere, società consortile per azioni, interamente partecipata dalle Camere di commercio italiane e dalle loro Unioni, con il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto di tali Entità, il sistema informatico nazionale, dal che la configurazione "in house" per le finalità di cui al richiamato art. 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;

considerato, altresì, che Infocamere è una società in house del sistema camerale, iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house con delibera dell'ANAC n. 1042 del 20.11.2018 e che, pertanto, sussistono, all'attualità, tutte le prescritte condizioni di cui al richiamato paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE;

tenuto inoltre conto che Infocamere attiva biennalmente, in coerenza con i dettami del Regolamento Consortile della Società, l'analisi di benchmark sui propri servizi facoltativi offerti, finalizzata a classificarli e a verificarne la congruità tecnico-economica;

tenuto presente che i servizi facoltativi oggetto di benchmark sono classificabili nelle seguenti categorie definite da Infocamere in accordo con i propri Soci:

- Classe «A»: servizi non rinvenibili sul mercato perché specifici rispetto all'attività svolta dal sistema camerale;
- Classe «B»: servizi ritenuti indisponibili sul mercato o che risultano, ad un primo esame, "assolutamente non confrontabili" con soluzioni similari disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
- Classe «C»: servizi classificati come "confrontabili" con soluzioni equivalenti disponibili sul mercato in regime di concorrenza;

verificato, dall'esame dell'ultima analisi di benchmark (ottobre 2022) sui servizi di Infocamere, cui si fa espresso rimando per ogni eventuale ulteriore approfondimento, che il servizio in argomento è classificabile come servizio rientrante nella classe "C";

considerato, come riportato nella scheda c.25 della richiamata analisi, che l'offerta di Infocamere in ordine alla fornitura del servizio in oggetto è maggiore rispetto alla media del Benchmark in termini di "Completezza funzionale - offerta sensibilmente più completa" rispetto ai principali provider di mercato, sia in termini di copertura delle esigenze che di monitoraggio, garantendo una gestione centralizzata in un unico centro, e di configurazione testing della soluzione, in termini di "Flessibilità dell'offerta - offerta personalizzata" in quanto

il punto di forza relativo alla flessibilità dell'offerta InfoCamere risulta essere l'appoggio su IC Rete che permette di garantire una quality of service superiore rispetto a qualsiasi servizio basato su tecnologia Cloud, in termini di "Supporto e Assistenza - offerta in linea" disponendo di un servizio aggiuntivo di consulenza per la scelta di soluzioni per videoconferenza dimensionate in base alle esigenze del cliente, oltre che un servizio di assistenza mediamente migliore dei competitors;

considerato, altresì, con riferimento alle caratteristiche di congruità tecnico economica del servizio, che il medesimo si caratterizza per un maggiore livello di personalizzazione (+50% rispetto Media Benchmark) sia per livello di servizio, offrendo una consulenza per la scelta di soluzioni per videoconferenza dimensionate in base alle esigenze del Cliente, sia per livello di integrazione con altri applicativi Infocamere, che il prezzo medio di Infocamere risulta superiore (+11 97%) rispetto a quello offerto dal benchmark di riferimento (€ 1.053 88), ma considerando i costi evitati di media complessità (€ 750,00) il prezzo medio di Infocamere risulterebbe più basso (-34 59%) rispetto a quello offerto dal benchmark di riferimento e che l'offerta tecnico economica di InfoCamere evidenziando un livello di prezzo inferiore rispetto alla media di mercato, risulta congrua;

ritenuto, pertanto, di affidare ad Infocamere s.c.p.a. la fornitura per la durata di un anno del servizio di videocomunicazione, alle condizioni di cui all'offerta di Infocamere n. D10000 del 6 novembre 2023, al costo complessivo di € 1.020,00 oltre IVA;

vista la deliberazione d'urgenza n. 13 del 29 novembre 2022 con la quale l'Ente camerale ha aderito ai seguenti programmi a valere sul Fondo di perequazione 2021/2022, secondo i prototipi di attività elaborati da Unioncamere:

- La sostenibilità ambientale: transizione energetica;
- Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro;
- Internazionalizzazione;

vista la nota prot. n. 26799 del 21/12/2022 con la quale Unioncamere ha notificato l'approvazione dei progetti della Camera di Commercio, confermando che il contributo assegnato è fissato in misura pari al 100% della spesa ammissibile rendicontata, per una spesa prevista di 45.500,00 euro per ciascun progetto e che la scadenza delle attività è stabilita al 31 marzo 2024;

preso atto che nell'ambito del progetto "Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro" la voce di spesa per software ivi compreso per piattaforme e-learning è pari ad euro 2.100,00;

vista la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 126 del 28 dicembre 2023, recante l'approvazione del Preventivo 2024;

vista la determinazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 127 del 28 dicembre 2023, con la quale è stata assegnata al Segretario Generale la gestione del budget direzionale anno 2024;

vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 4/1/2024, con la quale è stata assegnata al dirigente dell'Area I, Area II e Area IV – Dott. Antonio Luciani la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale anno 2024;

sulla base dell'istruttoria a cura del Responsabile del procedimento Dott. Maurizio Manganiello, Responsabile del Servizio "Acquisti, Patrimonio e servizi di sede", in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

visto il parere di regolarità contabile espresso dalla Rag. Pia Cucciniello, Responsabile del Servizio "Bilancio Finanza e Risorse umane",

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

- 2. di affidare ad Infocamere s.c.p.a., la fornitura per la durata di un anno del servizio di videocomunicazione, alle condizioni di cui all'offerta di Infocamere n. D10000 del 6 novembre 2023, al costo complessivo di € 1.020,00 oltre IVA;
- 3. di prenotare per la spesa di cui al capo che precede, ammontante a complessivi € 1.244,40 (IVA inclusa), imputandola al conto di budget 330063;
- 4. di tenere conto degli oneri derivanti dall'affidamento di cui al capo 1. che precede ai fini della predisposizione dei bilanci relativi ai prossimi esercizi finanziari e di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio di Staff "Bilancio e Finanza" anche ai fini del Controllo di Gestione.

Il Provveditore Responsabile del procedimento Dott. Maurizio Manganiello

> IL DIRIGENTE Dott. Antonio Luciani

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.